


AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
(Dott ssa Maria Ausilia Guarrasi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 15 SET. 2013


IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

*DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE*

N. 1363 DEL 10 SET. 2013

OGGETTO: Dipendenti in posizione di congedo parentale con retribuzione intera matricole n. 72297, 73183 e 73121.

Il 10 SET. 2013 il Direttore della Direzione Amministrazione del Personale Dott.ssa Maria Ausilia Guarrasi in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con delibera n.767 del 14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE

VISTI i contratti collettivi di lavoro integrativi dei C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità, della Dirigenza medico-veterinario e della Dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, che rispettivamente agli art. 17, 15 e 15 dettano norme in materia di congedi dei genitori per maternità e per paternità;

TENUTO CONTO che i suddetti contratti si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

CONSIDERATO che nell'ambito del periodo di congedo parentale della durata massima di mesi sei, previsto dall'art. 32 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità introdotto con D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 per i primi 30 giorni di assenza computati complessivamente per entrambi i genitori, spetta l'intera retribuzione secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 lettera c del CCNL sopra richiamato;

CHE il restante periodo di mesi cinque di congedo parentale rimane disciplinato ai fini giuridici ed economici dall' art. 34 del D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 e che pertanto al dipendente è dovuta, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, una indennità pari al 30% della retribuzione;

CHE l'art. 32 del sopraccitato D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 prevede che i periodi di congedo parentale possono essere fruiti da ciascun genitore nei primi otto anni di vita del bambino;

VISTE le comunicazioni relative alla fruizione di periodi di congedo parentale presentate dai dipendenti di cui alla tabella allegata che risulta parte integrante della presente determina;

ACCERTATO che tutte le comunicazioni sono integrate da idonea certificazione e che ricorrono per tutti i dipendenti le condizioni che ne giustificano la fruizione;

RITENUTO pertanto di dovere considerare i dipendenti come sopra individuati in posizione di congedo parentale nei periodi dagli stessi indicati;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

- CONSIDERARE i dipendenti di cui al sotto indicato prospetto in posizione di congedo parentale nei periodi indicati ed applicare nel periodo il trattamento economico di relativa competenza;

Matricola	Trat. Economico	Giorni	Dal	Al	Rilevazione
72297	100%	18	20/08/2013	06/09/2013	Vittoria
73183	100%	06	09/09/2013	14/09/2013	..
73121	100%	06	16/09/2013	21/09/2013	..

APPLICARE nel periodo il trattamento economico di relativa competenza;

PRECISARE che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, producono esclusione degli effetti relativi alla tredicesima mensilità, i periodi di trattamento economico ridotto producono inoltre esclusione degli effetti relativi alle ferie;

TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio trattamento economico per quanto di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maurizio De Pasquale

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	